COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.4.2020
COM(2020) 142 final

2020/0059 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1379/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La pandemia di Covid-19 ha colpito gli Stati membri in maniera repentina e drammatica, con un impatto significativo sulle loro società e sulle loro economie e un brusco rallentamento dell'attività economica. Ciò ha determinato una situazione eccezionale per tutta l'UE che necessita che tutte le risorse disponibili a livello dell'Unione e degli Stati membri siano mobilitate per superare le sfide senza precedenti connesse alla pandemia di Covid-19.

Il 13 marzo 2020 la Commissione ha proposto un'"iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", diretta a promuovere gli investimenti mobilitando le riserve di liquidità disponibili nei Fondi strutturali e di investimento europei per fronteggiare immediatamente la crisi. Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato una nuova disciplina per gli aiuti di Stato.

Tuttavia, le possibilità di intervento degli Stati membri nel settore della pesca sono limitate dalle disposizioni del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che allo stato attuale non prevede un sostegno per le azioni più urgenti necessarie per superare gli effetti della pandemia di Covid-19. Tali limitazioni riducono la capacità degli Stati membri di utilizzare il FEAMP per combattere la crisi.

Il settore della pesca e dell'acquacoltura è stato particolarmente colpito dalle perturbazioni del mercato generate da un calo significativo della domanda. Con la chiusura di punti vendita, mercati, rivendite e canali di distribuzione si è registrato un notevole calo dei prezzi e dei volumi. Il calo della domanda e dei prezzi, unito alla vulnerabilità e alla complessità della catena di approvvigionamento (prodotti deperibili, notevole fabbisogno di manodopera), hanno fatto andare in perdita le operazioni delle flotte pescherecce e la produzione di prodotti del mare. Di conseguenza i pescatori sono costretti a rimanere in porto e i produttori del settore dell'acquacoltura dovranno gettare o distruggere i prodotti nelle prossime settimane o far fronte a eccezionali costi di gestione delle scorte, tra cui maggiori spazi e mangimi per pesci che non possono essere macellati a causa del calo della domanda. Il rapido declino colpisce in particolar modo gli operatori della pesca costiera artigianale e i piccoli produttori ittici.

Poiché non si può prevedere la fine della crisi attuale, tale situazione può portare rapidamente a un arresto delle attività e delle imprese in un settore molto sensibile alle variazioni cicliche. La crisi può quindi avere conseguenze socioeconomiche drammatiche in alcune comunità in cui la pesca e l'acquacoltura svolgono un ruolo fondamentale. La pesca costiera artigianale rappresenta quasi il 75 % di tutti i pescherecci attivi e più del 55 % dei posti di lavoro diretti, costituendo l'attività economica principale in molte zone costiere. Il settore della piscicoltura sostiene le comunità costiere e le zone rurali. Poiché nella maggior parte dei casi si tratta di microimprese, spesso gli operatori della pesca e dell'acquacoltura non hanno le riserve finanziarie per coprire i costi correnti. Una volta cessate le loro attività, le catene di commercializzazione saranno interrotte.

A differenza della maggior parte degli altri settori dell'economia, la pesca è di competenza esclusiva dell'Unione ed è disciplinata a livello dell'Unione attraverso una politica comune, escludendo in larga misura le normative nazionali, incluse quelle relative al sostegno finanziario. Le condizioni per il sostegno pubblico sono disciplinate dal FEAMP.

La Commissione sta pertanto adottando una proposta legislativa volta a modificare il regolamento (UE) n. 508/2014 (il regolamento FEAMP) e il regolamento (UE) n. 1379/2013

(il regolamento OCM) per introdurre misure specifiche nel FEAMP al fine di attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 2, e articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le disposizioni della proposta sono attuate nell'ambito della gestione concorrente conformemente al regolamento finanziario.

- **Proporzionalità**

Le disposizioni proposte ottemperano al principio di proporzionalità in quanto sono adeguate e necessarie; inoltre non è disponibile nessun'altra misura meno restrittiva in grado di raggiungere gli obiettivi strategici perseguiti.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Le misure specifiche proposte per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura comprendono:

– il sostegno ai pescatori per l'arresto temporaneo delle attività di pesca causato dalla pandemia di Covid-19,

– il sostegno agli acquacoltori per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione causata dalla pandemia di Covid-19,

– il sostegno alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori per l'ammasso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura conformemente all'organizzazione comune di mercato.

Si propone che tali misure siano ammissibili retroattivamente dal 1º febbraio 2020 e siano disponibili fino al 31 dicembre 2020.

Ulteriori modifiche al regolamento FEAMP mirano a garantire una riassegnazione flessibile delle risorse finanziarie nell'ambito dei programmi operativi:

– una cancellazione degli stanziamenti specificati all'articolo 13, ad eccezione di quelli per il controllo della pesca, la raccolta di dati scientifici e la compensazione dei costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche,

– una modifica della procedura semplificata per la modifica dei programmi operativi, in vista dell'introduzione delle misure specifiche e della riassegnazione delle relative risorse finanziarie.

Le misure specifiche per il FEAMP sono integrate da una modifica del regolamento OCM al fine di:

– permettere di ricorrere al meccanismo di ammasso se gli Stati membri non hanno fissato e pubblicato i prezzi limite di attivazione,

– consentire alle organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura di beneficiare del meccanismo di ammasso.

4. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Commissione ha consultato i portatori di interesse chiedendo il contributo delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura e dei consigli consultivi, ottenendo un riscontro in merito agli sviluppi di mercato e alle eventuali misure di soccorso dalle associazioni di categoria, da singoli operatori e dagli Stati membri. La valutazione da parte dei portatori di interessi della situazione di crisi e del modo in cui combatterne gli effetti è quasi completamente coerente e unanime. La Commissione ha tenuto conto di tale feedback nella preparazione della presente proposta.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1311/2013. La ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il FEAMP rimane invariata.

Con le attività di pesca e di acquacoltura bloccate o notevolmente ridotte, vi è poco margine per attuare normalmente le attuali misure del FEAMP e i programmi operativi. Se non si contrasta efficacemente la crisi, il FEAMP ha scarse possibilità di essere attuato pienamente entro la fine dell'attuale periodo di programmazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di riassegnare in tempi brevi le risorse finanziarie esistenti nell'ambito del loro programma operativo alle misure specifiche. Tale possibilità sarà limitata alle dotazioni di bilancio che gli Stati membri hanno già ricevuto, che essi non possono superare.

Gli stanziamenti di pagamento disponibili nel bilancio 2020 per il FEAMP possono consentire uno slittamento nelle priorità dell'Unione nell'ambito dei programmi operativi. Di fatto le nuove misure sostituiranno in larga misura le iniziative inizialmente previste, che ora sono in fase di stallo a causa del generale declino dell'attività economica. Di conseguenza le misure proposte intendono garantire un'attuazione efficace del bilancio 2020 e della dotazione 2014-2020 per il FEAMP.

La Commissione monitorerà attentamente l'impatto della proposta di modifica sugli stanziamenti di pagamento nel 2020, tenendo conto sia dell'esecuzione del bilancio sia delle previsioni rivedute degli Stati membri.

2020/0059 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1379/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il settore della pesca e dell'acquacoltura è stato particolarmente colpito dalle perturbazioni del mercato generate da un calo significativo della domanda a seguito della pandemia di Covid-19. Con la chiusura di punti vendita, mercati, rivendite e canali di distribuzione si è registrato un notevole calo dei prezzi e dei volumi. Il calo della domanda e dei prezzi, unito alla vulnerabilità e alla complessità della catena di approvvigionamento, hanno fatto andare in perdita le operazioni delle flotte pescherecce e la produzione di prodotti del mare. Di conseguenza i pescatori sono costretti a rimanere in porto e i piscicoltori dovranno gettare o distruggere prodotti nelle prossime settimane.

(2) Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014[2], dovrebbe poter sostenere misure specifiche fino al 31 dicembre 2020 per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Tali misure dovrebbero includere il sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca, compresa la pesca nelle acque interne, e per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione dell'acquacoltura, a condizione che si tratti di conseguenze della pandemia di Covid-19. Tali misure specifiche comprendono anche il sostegno alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori per l'ammasso di prodotti della pesca e dell'acquacoltura conformemente al regolamento (UE) n. 1379/2013[3]. La spesa per gli

1 GU C del , pag. .

2 Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

3 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,

interventi finanziati nell'ambito di tali misure dovrebbe essere ammissibile a decorrere dal 1º febbraio 2020.

(3) Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP nell'ambito della gestione concorrente dovrebbero essere ripartite in modo tale da garantire la determinazione di importi fissi per il controllo della pesca, la raccolta di dati scientifici e la compensazione dei costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche. Le altre risorse in regime di gestione concorrente dovrebbero essere stanziate dagli Stati membri in funzione delle loro esigenze.

(4) Date le importanti conseguenze socioeconomiche della pandemia di Covid-19 e la necessità di immettere liquidità nell'economia, dovrebbe essere possibile sostenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca causato dalla crisi della pandemia di Covid-19 con un tasso di cofinanziamento massimo pari al 75 % della spesa pubblica ammissibile.

(5) Data l'esigenza di flessibilità nella riassegnazione delle risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19, il sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca dovuto a tale pandemia non dovrebbe essere soggetto a un massimale finanziario, fatto salvo il massimale finanziario esistente per gli altri casi di arresto temporaneo. È opportuno continuare ad applicare l'obbligo di detrarre il sostegno concesso per l'arresto temporaneo dal sostegno concesso per l'arresto permanente delle attività di pesca.

(6) Data l'urgenza del sostegno necessario, dovrebbe essere possibile estendere l'ambito di applicazione della procedura semplificata per includervi modifiche ai programmi operativi connesse alle misure specifiche e alla riassegnazione delle relative risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19. Tale procedura semplificata dovrebbe comprendere tutte le modifiche necessarie per la piena attuazione delle misure in questione, comprese la loro introduzione e la descrizione dei metodi di calcolo del sostegno.

(7) Dato il ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni di produttori nella gestione della crisi, è opportuno aumentare il massimale per il sostegno ai piani di produzione e di commercializzazione al 12 % del valore medio annuo della produzione commercializzata. Inoltre gli Stati membri dovrebbero poter concedere anticipi fino al 100 % del sostegno finanziario alle organizzazioni di produttori per tale aiuto.

(8) Le improvvise perturbazioni delle attività di pesca e di acquacoltura a seguito della pandemia di Covid-19 e il conseguente rischio di compromettere i mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura rendono opportuno istituire un meccanismo di ammasso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano. L'obiettivo è promuovere una maggiore stabilità del mercato, attenuare il rischio che tali prodotti vengano sprecati o riconvertiti per un consumo non umano e contribuire ad assorbire l'impatto della crisi sulle entrate derivanti dai prodotti. Tale meccanismo dovrebbe consentire ai produttori della pesca e dell'acquacoltura di utilizzare le stesse tecniche di preservazione o conservazione per specie simili al fine di garantire il mantenimento di una concorrenza leale tra i produttori.

(9) Data la rapidità e l'entità della contrazione della domanda di prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovuta alla pandemia di Covid-19, dovrebbe essere possibile aumentare i quantitativi ammissibili all'aiuto al magazzinaggio al 25 % dei quantitativi

recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall'organizzazione di produttori interessata.

(10) Per consentire agli Stati membri di reagire prontamente alla repentinità e all'imprevedibilità della pandemia di Covid-19, essi dovrebbero avere la facoltà di fissare prezzi limite per l'attivazione del meccanismo di ammasso per le loro organizzazioni di produttori. Tali prezzi limite di attivazione dovrebbero essere fissati in modo da mantenere un'equa concorrenza tra gli operatori.

(11) Data l'urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile.

(12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 508/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014

Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

1) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente

1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell'ambito della gestione concorrente, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 5 749 331 600 EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all'allegato II.

2. 580 000 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 76.

3. 520 000 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all'articolo 77.

4. 192 500 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, e non superano annualmente:

 (a) 6 450 000 EUR per le Azzorre e Madera;

 (b) 8 700 000 EUR per le Isole Canarie;

 (c) 12 350 000 EUR per le regioni ultraperiferiche francesi di cui all'articolo 349 TFUE.

5. Gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare indifferentemente le risorse disponibili a norma dei paragrafi 2 e 3.";

2) l'articolo 16, paragrafo 1, è così modificato:

"1. Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, per il periodo 2014-2020 quali fissati nella tabella di cui all'allegato II sono determinate sulla base dei seguenti criteri oggettivi:";

3) all'articolo 22, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) modifiche dei programmi operativi riguardanti il sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 35, all'articolo 44, paragrafo 4 bis, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), e agli articoli 57, 66 e 67, compresa la riassegnazione delle

relative risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19.";

4) l'articolo 22, paragrafo 3, è così modificato:

"3. Il paragrafo 2 non si applica al sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a c), all'articolo 34, e all'articolo 41, paragrafo 2.";

5) l'articolo 25, paragrafo 3, è così modificato:

"3. Fatto salvo il paragrafo 5, il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a c) e all'articolo 34, nonché alla sostituzione o all'ammodernamento dei motori principali o ausiliari di cui all'articolo 41 non eccede il più elevato dei due limiti seguenti:";

6) all'articolo 33, i paragrafi 1 e 2 sono così modificati:

"1. Il FEAMP può sostenere le misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nei casi seguenti:

a) attuazione delle misure di emergenza della Commissione o degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle misure di conservazione di cui all'articolo 7 di tale regolamento, inclusi i periodi di riposo biologico;

b) mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli;

c) qualora l'arresto temporaneo sia previsto in un piano di gestione adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio o in un piano pluriennale adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, laddove, in base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di pesca è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d) qualora l'arresto temporaneo avvenga tra il 1º febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito della pandemia di Covid-19, compresi i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) è ammissibile a decorrere dal 1º febbraio 2020.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo dal 2014 al 2020. Tale durata massima non si applica al sostegno di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo.";

7) l'articolo 44 è così modificato:

a) è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Il FEAMP può sostenere misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca causato dalla pandemia di Covid-19 come disposto all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), alle condizioni di cui all'articolo 33.";

b) il paragrafo 5 è così modificato:

"5. Ai fini dei paragrafi 1 e 4 bis:

a) i riferimenti a pescherecci fatti negli articoli 30, 32, 33, 38, 39, 41 e 42 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;

b) i riferimenti all'ambiente marino fatti nell'articolo 38 devono essere intesi come riferimenti all'ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.";

8) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

"Articolo 55
Misure sanitarie

1. Il FEAMP può sostenere i regimi di compensazione seguenti:

a) compensazione versata ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario;

b) compensazione versata agli acquacoltori per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione verificatasi tra il 1º febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito della pandemia di Covid-19.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine e purché:

a) la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o

b) la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui la raccolta è stata sospesa.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività.

3. La compensazione di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concessa per un massimo di 12 mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione. In casi debitamente giustificati, può essere prorogata di altri 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi.

In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del paragrafo 1, lettera b) è ammissibile a decorrere dal 1º febbraio 2020.";

9) all'articolo 66, i paragrafi 3 e 4 sono così modificati:

"3. Il sostegno concesso per ogni organizzazione di produttori per anno a norma del presente articolo non supera il 12 % del valore medio annuo della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, tale sostegno non supera il 12 % del valore medio annuo della produzione dei relativi membri immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti."

"4. Lo Stato membro interessato può concedere un anticipo compreso tra il 50 % e il 100 % del sostegno finanziario previa approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1379/2013.";

10) all'articolo 67, i paragrafi 1 e 2 sono così modificati:

"1. Ove ciò sia necessario per rispondere alla pandemia di Covid-19, il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca o dell'acquacoltura di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013 o prodotti del codice NC 0302 d cui all'allegato I, sezione a), del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento, conformemente alle seguenti condizioni:

a) l'importo dell'aiuto al magazzinaggio non superi l'importo dei costi tecnici e finanziari dell'azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;

b) i quantitativi ammissibili all'aiuto al magazzinaggio non superino il 25 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall'organizzazione di produttori;

c) il sostegno finanziario concesso per anno non superi il 20 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2017-2019.

Ai fini del primo comma, lettera c), qualora il membro dell'organizzazione di produttori non abbia alcuna produzione immessa sul mercato nel periodo dal 2017 al 2019, è preso in considerazione il valore medio annuo della produzione immessa sul mercato nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.";

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 si conclude il 31 dicembre 2020.

In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del presente articolo è ammissibile a decorrere dal 1º febbraio 2020.";

11) all'articolo 79, il paragrafo 2 è soppresso;

12) l'articolo 94, paragrafo 3, lettera c), è così modificato:

c) al 50 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a c), all'articolo 34 e all'articolo 41, paragrafo 2;".

Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 1379/2013

Il regolamento (UE) n. 1379/2013 è così modificato:

1) all'articolo 8, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera f):

"f) gestire l'ammasso temporaneo di prodotti della pesca conformemente agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.";

2) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30
Meccanismo di ammasso

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'ammasso dei prodotti della pesca di cui all'allegato II o dei prodotti del codice NC 0302 di cui all'allegato I, sezione a), del regolamento (UE) n. 1379/2013, a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni per l'aiuto al magazzinaggio di cui al regolamento (UE) n 508/2014;

b) i prodotti siano stati immessi sul mercato da organizzazioni di produttori e non sia stato possibile trovare loro un acquirente al prezzo limite di cui all'articolo 31;

c) se del caso, i prodotti soddisfino le norme comuni di commercializzazione stabilite a norma dell'articolo 33 e siano di qualità adeguata per il consumo umano;

d) i prodotti siano stati stabilizzati o trasformati e immagazzinati in serbatoi o gabbie, mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite strutture sulla terraferma), salatura, essiccatura, marinatura o, se del caso, bollitura e pastorizzazione e, oltre eventualmente a tali processi, filettatura, taglio o, se del caso, asportazione della testa;

e) i prodotti dell'acquacoltura non siano ammassati vivi;

f) i prodotti siano reintrodotti sul mercato dopo l'ammasso per il consumo umano in una fase successiva; e

g) i prodotti rimangano in ammasso per almeno cinque giorni.";

3) l'articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

"Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 30 per i prodotti della pesca di cui all'allegato II o per i prodotti del codice NC 0302 di cui all'allegato I, sezione a), del regolamento (UE) n. 1379/2013.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Se uno Stato membro non ha determinato i prezzi limite di attivazione di cui al paragrafo 4 prima della pandemia di Covid-19, esso determina senza indugio i prezzi limite di attivazione in questione sulla base dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. I prezzi sono resi pubblici.".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*